I SETTORE – Ufficio Personale

AVVISO INTERNO

PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – PER L'ANNO 2027 – AI SENSI DELL'ART. 34 CCNL 2022-2024.

Approvato con Determinazione dirigenziale esecutiva n. 215/SETT1 del 03/11/2026

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 10:00 del 30/11/2026

ART. 1 - *Oggetto*

Con riferimento alla normativa vigente in materia, è indetto avviso interno riservato al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi appartenente al comparto Funzioni Locali (non con qualifica dirigenziale) per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi di studio, ai sensi dell'art. 34 CCNL 23.02.2026 del Comparto Funzioni Locali, **per l'anno 2027**.

I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami a norma dell'art. 34, comma 3, del CCNL 23.02.2026.

PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N.0033032/2026 del 05/11/2026

ART. 2 – *Beneficiari del diritto allo studio*

Il presente avviso è rivolto al personale dipendente in servizio presso la Provincia di Rieti a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi compresi anche di eventuali proroghe. Fermo restando quanto disposto al comma 1 dell'art. 34 CCNL 2022-2024 in caso di dipendenti a tempo determinato i permessi sono riproporzionati alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto di lavoro.

I dipendenti con contratto di lavoro part-time saranno ammessi alla fruizione di permessi in misura proporzionale alle ore della prestazione lavorativa effettuata; nel caso in cui la trasformazione del rapporto avvenga successivamente alla concessione dei permessi di cui al presente avviso si provvederà alla determinazione dei permessi in misura proporzionale alle ore della prestazione lavorativa effettuata.

ART. 3- *Criteri per il riconoscimento del diritto allo studio*

I permessi del Diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno (cfr. art 34, comma 1, CCNL 2022/2024) e, pertanto, risultano concedibili nel limite massimo di **n. 4 unità per l'anno 2027.**

Poiché l'anno accademico può avere inizio e decorrenza diversa, in relazione ai differenti ordinamenti didattici dei percorsi di studio, la fruizione è riconosciuta nell'anno solare e, più precisamente, **dal 01.01.2027 al 31.12.2027**.

I benefici concessi devono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza del corso per il quale siano stati richiesti, in programma nell'anno scolastico/accademico 2026/2027 e, in ogni caso, sono da computarsi nel limite massimo di **150 ore individuali per l'anno solare 2027**.

La concessione a dipendenti part-time viene considerata come concessione per unità non essendo possibile l'ampliamento dei beneficiari in numero di unità.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1 dell'art. 34 del CCNL 2022/2024, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità stabilito dall'art. 34, comma 6, del CCNL 26.02.2026:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lett. a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 34 del CCNL 2022/2024, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari, post-universitari in ossequio a quanto disposto dal comma 7 art. 34 del CCNL 2022-2024.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 dell'art. 34 del CCNL 2022-2024, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso, e in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

In caso di rinuncia, in corso d'anno, alla fruizione dei permessi da parte di un beneficiario, anche a seguito dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio, l'Ente è legittimato a scorrere l'elenco dei richiedenti in base ai criteri di priorità di cui ai commi 7 e 8, fermo restando il limite di cui al comma 6.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 del CCNL 2022-2024, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale secondo quanto disposto dal comma 10 art. 34 CCNL 23.02.2026.

PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N.0033032/2026 del 05/11/2026

Qualora il citato contingente di permessi a disposizione dell'Ente non sia interamente assegnato, è possibile accettare richieste presentate **oltre il termine di scadenza indicato nel presente avviso**, fino a concorrenza del limite previsto, in base all'ordine cronologico di presentazione, fatti salvi i requisiti generali di ammissibilità. In tale caso i permessi per diritto allo studio potranno essere usufruiti nell'arco di tempo decorrente dal provvedimento di autorizzazione e fino al 31.12.2027.

ART. 4- *Utilizzo dei permessi*

L'utilizzo dei permessi deve avvenire esclusivamente nella fascia oraria coincidente con l'orario di servizio.

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche **(in caso di corsi telematici esclusivamente in modalità sincrona)** o per sostenere gli esami del corso di studi che trattasi**, che si svolgono durante l'orario di servizio**, restandone esclusa la mera attività di studi per la preparazione degli esami e/o tesi nonché i diversi impegni che il corso comporta (es. colloqui con il docente, pratiche di segreteria).

Per ogni singola astensione dal lavoro, il dipendete è tenuto a produrre idonea attestazione rilasciata dall'Ente o Istituto di Iscrizione, dalla quale risulti la frequenza del corso o il sostenimento dell'esame (anche con esito negativo) per il quale si è beneficiari dei permessi.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi suddetti il dipendente in alternativa ai permessi dell'art. 34 del CCNL 23.02.2026 può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 31 del CCNL 23.02.2026, comma 1 primo alinea.

In caso di fruizione del beneficiario per iscrizione a corso di studio svolto con **metodologia e-learning**, il dipendente è tenuto a presentare attestazione dell'Ente o Istituto di iscrizione a dimostrazione dell'effettivo, personale e diretto collegamento alle lezioni trasmesse in modalità telematica e sincrona **esclusivamente** nella determinata fascia oraria coincidente con quella delle ordinarie prestazioni lavorative.

In caso di frequenza di lezioni e-learning di università non telematiche ma che hanno approntato una didattica a distanza (es. modalità e-learning, webinar) il dipendente è tenuto a presentare apposita certificazione con le modalità previste dal precedente capoverso.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato (comma 9 art. 34 CCNL 23.02.2026).

ART. 5- *Modalità di presentazione della domanda*

Il personale interessato deve presentare apposita domanda carta libera, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso, indirizzata all'Ufficio Gestione Giuridica del Personale - Dirigente I Settore.

PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N.0033032/2026 del 05/11/2026

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente o essere inviate all'indirizzo PEC urp.provinciarieti@pec.it entro le ore 10:00 del 30/11/2026 indicando il seguente oggetto:

"DOMANDA AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE PERMESSI DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2027"

Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà riportare le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- telefono ed indirizzo di posta elettronica;
- tipologia di contratto;
- settore di appartenenza, profilo professionale di appartenenza;
- corso, scuola, facoltà che si intende frequentare con indicazione dell'anno di corso;
- se si è già fruito delle 150 ore per lo stesso corso.

La domanda viene presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo quanto indicato nel modello di domanda all'uopo predisposto.

La domanda deve essere sottoscritta. In caso di mancata sottoscrizione la domanda non potrà essere presa in considerazione ai fini dell'ammissione alla procedura.

Alla domanda deve essere allegato IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE da cui risulti la regolare iscrizione al corso di studi per il quale si richiede il beneficio (art. 34 comma 9 CCNL 23.02.2026) oppure, nel caso in cui l'interessato non ne sia ancora in possesso prima della data di scadenza del bando, dovrà allegare l'autocertificazione dell'avvenuta iscrizione per l'anno scolastico/accademico 2026/2027 indicando nella stessa la tipologia di scuola, la facoltà, l'indirizzo della sede, il numero di matricola, l'anno frequentato e la durata del corso.

Alla domanda deve essere allegato un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso in cui il dipendente non sia ancora iscritto al corso di studi per il quale chiede la fruizione del permesso studio nella domanda renderà apposita dichiarazione contenente le informazioni del corso di studi che intende frequentare dichiarando, altresì, di impegnarsi a produrre il certificato di iscrizione prima dell'inizio dei corsi per la regolare fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

In caso di studenti iscritti a corsi universitari e post – universitari è necessario produrre un'autocertificazione del piano di studi deliberato dal dipartimento universitario con la certificazione degli esami sostenuti nell'anno accademico precedente. La presente autocertificazione è necessaria ai fini della compilazione della graduatoria qualora il numero delle domande sia eccedente ai posti disponibili.

Qualora la domanda non contenga tutti i dati necessari previsti nello schema di domanda allegato non sarà possibile procedere al riconoscimento delle eventuali priorità in ordine alla graduatoria.

Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione.

PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N.0033032/2026 del 05/11/2026

ART.6- ***Autorizzazione e adempimenti successivi***

L'autorizzazione ad usufruire dei permessi studio viene concessa con determinazione del Dirigente della Gestione Giuridica del Personale sulla base di apposita graduatoria.

La determinazione di autorizzazione viene trasmessa al dipendente interessato, al Dirigente del settore di appartenenza e agli uffici competenti.

ART. 7- ***Disposizioni varie***

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza a soggetti terzi.

Il dipendente con la presentazione della domanda per la fruizione dei permessi studio accetta quanto disposto nel presente avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda all'art. 34 CCNL 23.02.2026.

PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N.0033032/2026 del 05/11/2026

Il Dirigente del I Settore
(Dott.ssa Annalisa Chiaretti)